


LEGGE SUGLI ESERCIZI  
PUBBLICI E GLI ALBERGHI



COMUNE DI CAMA

## **I. DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**  
**Vigilanza** Il Municipio esercita la vigilanza sull'industria degli esercizi pubblici e degli alberghi.

**Art. 2**  
**Esecuzione** L'esecuzione della legislazione sugli esercizi pubblici e gli alberghi spetta al Municipio.

## **II. PATENTI**

**Art. 3**  
**Domanda** La domanda di rilascio di una patente ai sensi dell'art. 3, cpv. 1 LEPA deve essere inoltrata alla Cancelleria comunale almeno con un mese di anticipo sull'apertura o sull'assunzione di un esercizio, oppure dell'attuazione di una manifestazione. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:  
a) generalità e indirizzo della persona a cui dovrà essere rilasciata la patente  
b) indicazione esatta dell'esercizio o della manifestazione  
c) indicazione esatta di eventuali esercizi accessori  
d) durata della patente desiderata

Alla domanda devono essere allegati:  
a) estratto del casellario giudiziale  
b) conferma firmata ai sensi dell'art. 5, cpv. 3 LEPA

**Art. 4**  
**Rilascio** Se i presupposti di legge sono adempiuti, la patente verrà rilasciata per iscritto alla persona avente diritto prima dell'apertura o dell'assunzione dell'esercizio o dell'attuazione della manifestazione.

**Art. 5**  
**Condizioni** La patente può essere vincolata a condizioni, in modo particolare sul diritto d'accesso e di trattenimento dei giovani, sulla durata dell'esercizio, sugli orari d'apertura e la protezione contro i rumori, nei casi d'insolvenza o sulla denominazione.

**Art. 6**  
**Ingrandimenti, spostamenti, modifica del genere d'esercizio** Notevoli ingrandimenti e lo spostamento di esercizi, nonché modifiche del genere d'esercizio, necessitano di una richiesta e di una nuova autorizzazione. Per la domanda vale per analogia l'art. 3, cpv. 1 e 2.

- Art. 7**  
**Commercio di distillati**
- Le domande di rilascio di una patente per il commercio al minuto di bevande distillate devono essere presentate in tempo utile prima dell'apertura o dell'assunzione di un esercizio e dell'attuazione di una manifestazione, sul modulo ufficiale, all'Ufficio per l'economia e il turismo. Il modulo può essere ritirato presso la Cancelleria comunale.
- Art. 8**  
**Assicurazione obbligatoria**
- La concessione o il rinnovo di una patente d'esercizio pubblico è subordinata alla stipulazione, da parte del titolare, di un contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, la cui garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali sia di almeno fr. 3'000'000.-- per sinistro.
- Art. 9**  
**Rinnovo della patente**
- Se il titolare continua a gestire l'esercizio pubblico e non rinuncia espressamente, e d'altra parte non esiste un motivo di revoca, il Municipio rinnova la patente alla fine dell'anno, tacitamente, di anno in anno.
- Art. 10**  
**Doveri del titolare**
- Gli esercizi con miscita di bevande alcoliche devono offrire una scelta di bevande analcoliche a un prezzo che non superi quello della bevanda alcolica più a buon mercato della medesima quantità.  
Il titolare è responsabile dell'ordine nel suo esercizio. Egli non può servire bevande alcoliche alle persone di cui all'art. 2 LEPA e a chi ha una proibizione da un'autorità.
- Art. 11**  
**Diritti del titolare**
- Il titolare può rifiutare l'entrata o la permanenza nell'esercizio alle persone che arrecano danno o non consentono il mantenimento dell'ordine.

### **III. ORARIO D'APERTURA**

- Art. 12**  
**Esercizi**  
**a) in generale**
- Gli esercizi possono essere aperti dalle ore 06.00 alle ore 01.00.
- Art. 13**  
**b) eccezioni**
- Su domanda motivata possono essere autorizzate, in generale o per determinati giorni, delle deroghe.  
Le domande devono essere inoltrate per iscritto con almeno 2 settimane d'anticipo; le relative tasse saranno decise dal Municipio.  
Se il mantenimento della quiete, dell'ordine e della sicurezza pubblica lo richiede, per singoli esercizi possono essere fissati orari d'apertura più brevi.  
I grotti verranno aperti generalmente il 19 marzo (San Giuseppe) e dovranno venir chiusi al più tardi il 1. novembre.  
E' vietato aprire i locali notturni e le discoteche prima delle ore 21.00.  
Ogni locale deve rimanere aperto al pubblico per almeno 8 ore al giorno.

Fanno eccezione i locali notturni, le discoteche e gli esercizi occasionali, di festa e i grotti. I giorni di riposo settimanale, così come le vacanze, dovranno venir concordati con il Municipio.

Art. 14  
**Manifestazioni e trattenimenti danzanti**

Per le manifestazioni e i trattenimenti danzanti, gli orari d'apertura vengono fissati nel singolo caso.  
In ogni caso dovranno venir salvaguardati i giovani, la tranquillità e la sicurezza.

Art. 15  
**Termine di tolleranza**

Gli ospiti di un esercizio o di una manifestazione devono abbandonarlo/a al più tardi 30 minuti dopo la scadenza dell'orario d'apertura autorizzato.  
Durante il termine di tolleranza è vietata la vendita di vivande o di bevande.

Art. 16  
**Locali notturni**

Il Municipio può rilasciare un permesso di apertura fino alle ore 03.00 per un locale notturno (night-club), contro il pagamento di una tassa annuale di fr. 2'000.-- (franchi duemila).  
In questi locali sono autorizzati spettacoli di varietà quali esibizioni di giocolieri, prestigiatori, domatori, ballerine, sempre che tali spettacoli non abbiano a ledere i principi morali, sino decenti e non abbiano a provocare scandali.  
La gerenza del locale notturno, così come l'ordine intero ed esterno del locale, è di completa responsabilità del gerente, il quale è tenuto a proprie spese per il controllo dell'entrata dei minorenni e per il mantenimento dell'ordine.

Art. 17  
**Discoteche**

La gestione di discoteche è ammessa solo se il locale si presta al riguardo.  
All'interno il locale deve essere munito di tutti i servizi a protezione dell'igiene e della salute degli avventori. Verso l'esterno il locale deve essere munito delle necessarie protezioni foniche.

Art. 18  
**Clienti che pernottano**

Le norme sull'ora d'apertura e l'ora di polizia non valgono per i clienti che pernottano. Dopo l'ora di polizia questi clienti devono essere serviti in un locale a loro riservato, oppure nel ristorante dopo che i clienti che non pernottano hanno lasciato il locale.

#### **IV DISPOSIZIONI DI POLIZIA**

Art. 19  
**Autorità di sorveglianza**

Il Municipio esercita la sorveglianza sugli esercizi pubblici. Agli organi di polizia incaricati dal Municipio di eseguire i controlli dev'essere accordato, in ogni momento, l'accesso ai locali adibiti ed esercizio pubblico. Nel controllo l'oste deve coadiuvare con gli organi di polizia.

Art. 20  
**Campeggi**

E' vietato campeggiare fuori dei territori permessi, salvo l'attendamento di bivacco in montagna.

## V. TASSE

### Art. 21

#### **Tasse per la patente**

Per il rilascio di una patente vengono riscosse le seguenti tasse:

1. <u>Esercizi pubblici con mescolta di bevande alcoliche</u>		
a) Ristoranti	fr.	500.--
b) Pensione senza alloggio	fr.	400.--
c) Caffè-pasticceria	fr.	400.--
d) Discoteche	fr.	3'000.--
e) Locale notturno	fr.	5'000.--
2. <u>Ristoranti senza alcool</u>		
a) Ristoranti senza alcool	fr.	400.--
b) Caffè-pasticceria senza alcool	fr.	400.--
3. <u>Esercizi occasionali e di festa</u>		
a) Grotto	fr.	250.--
b) Ristorante occasionale e di festa	da fr. 10.-- a fr. 50.--	al giorno
c) Cantina di cantiere	fr.	200.--
4. <u>Esercizi con alloggio</u>		
a) Locanda, albergo	fr.	500.--
b) Pensioni di vacanze, rifugi, capanne	fr.	100.--
c) Locazione professionale di camere	fr.	50.--
5. <u>Campeggi</u>		
a) campeggi	fr.	1'000.--
b) campeggi saltuari	fr.	100.--
6. <u>Ingrandimenti, spostamenti, modifica del genere di esercizio</u>	da fr.	50.--
	a fr.	300.--
7. <u>Orari di apertura più lunghi</u>	da fr.	50.--
	a fr.	200.--

Le tasse per la patente di ogni categoria devono essere pagate al momento del rilascio.

### Art. 22

#### **Tasse speciali**

Per atti d'ufficio quali controlli straordinari di singoli esercizi o manifestazioni e permesso di prolungamento d'orario viene riscossa una tassa da fr. 50.-- a fr. 200.--.

## **VI. DISPOSIZIONI PENALI, RIMEDI LEGALI**

**Art. 23**  
**In generale** Le contravvenzioni contro la presente legge e le relative disposizioni di attuazione nonché contro la Legge cantonale sugli esercizi pubblici e gli alberghi e le sue disposizioni di attuazione sono punite con riserva degli art. 20 LEPA e 25 della presente.

**Art. 24**  
**Contravvenzioni** Per la violazione degli orari d'apertura, saranno puniti l'oste e il cliente, secondo il regolamento di polizia.

**Art. 25**  
**Rimedi legali** Contro le decisioni del Municipio emanate sulla base della legge cantonale o della presente legge è possibile interporre ricorso scritto al Tribunale amministrativo cantonale entro 20 giorni dalla comunicazione delle stesse.

## **VII. DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 26**  
**Disposizioni d'attuazione** Il Municipio può emanare disposizioni d'attuazione.

**Art. 27**  
**Abrogazione** Con l'entrata in vigore della presente legge vengono abrogate la legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi del 12.12.1984 nonché tutte le disposizioni in contraddizione con essa.

**Art. 28**  
**Disposizioni transitorie** Prima dell'entrata in vigore della presente legge, le patenti per esercizi rilasciate a tempo determinato sono valide a tempo indeterminato, se la persona autorizzata gestisce ulteriormente l'esercizio in egual misura.  
Le procedure in sospeso all'entrata in vigore della presente legge, devono essere trattate secondo il nuovo diritto, se il vecchio diritto non è più clemente.

**Art. 29**  
**Entrata in vigore** La presente legge entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea comunale.

Accettata dall'Assemblea comunale di Cama il 29 marzo 2000.